

Medaglia d'oro al valor civile
III Settore – Sviluppo del Territorio
Servizio Attività Produttive _ SUAP, Commercio e Sanità

Prot. n. 24143

Ordinanza n. 1 1 5

del 0 3 APR, 2023

Oggetto: Sacra Processione del Venerdì Santo 7 aprile 2023 – misure a tutela dell'incolumità pubblica

IL SINDACO

Atteso che in data 7 aprile 2023 si terrà la tradizionale manifestazione religiosa della Processione del Venerdì Santo;

che la partecipazione popolare a detto evento è di grandi proporzioni in termini numerici e che è necessario assicurare ogni cautela sotto il profilo logistico per assicurare la massima disponibilità e fluidità dei percorsi pedonali nelle aree interessate al fine di consentirne il sereno svolgimento;

Dato atto che si rende necessario adottare uno specifico provvedimento indirizzato ai pubblici esercizi e attività artigianali, compresi i distributori automatici, ricadenti nell'area del percorso che imponga il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine; la sospensione temporanea di tutte le attività commerciali ricadenti all'interno del percorso durante il passaggio della Processione;

Evidenziato che il Comando di Polizia Municipale ha rappresentato, come da nota prot. n. 22929/4- 7a6 del 29.03.2023, la necessità di provvedere ad emettere opportuna disposizione nei confronti delle seguenti Ditte commerciali con occupazioni di suolo pubblico antistanti l'esercizio ricadenti nell'area del percorso:

- 1. Bar pizzeria al Solito Posto in Piazza Trento e Trieste
- 2. Bar Sigismondo in Piazza Trento e Trieste
- 3. Nuovo Bar Impero s.n.c. Corso Marrucino 109: pubblico esercizio ad insegna "Bar Impero"
- 4. Bon Bon Cafè s.a.s.. piazza G.B. Vico: pubblico esercizio ad insegna "Bon Bon";
- 5. Bar Italia c.so Marrucino 159: pubblico esercizio ad insegna "Bar Italia";
- 6. Templum Cafè di Rocchio Davide via M. V. Marcello;
- 7. Pizzeria Di Ciano via M.V. Marcello;
- 8. Ristorante la Grotta del Cavallone L.Go Barbella;

- 9. Bar Nuovo Caffè Teate in Piazza Valignani;
- 10. Bar Venezia in via Arniense:
- 11. Pub La Tintoria in Via Toppi;
- 12. Pub Malto & CO in Via degli Agostiniani;
- 13. Bar Centrale Trivigliana in via Galiani;

ai sensi di quanto disposto nei relativi atti concessori e/o autorizzativi;

Considerato

che la partecipazione popolare a detto evento è di grandi proporzioni in termini numerici e che è necessario assicurare ogni cautela sotto il profilo logistico e di disponibilità delle aree interessate al fine di consentirne il sereno svolgimento;

Richiamato l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - nella parte in cui riconosce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti finalizzati a prevenire o ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Visti gli articoli 7 bis , 50 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo nº 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto di aver trasmesso preventivamente al Prefetto il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Testo Unico Ordinamento EE. LL. 267/2000;

ORDINA

per le ragioni in premessa, a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana

- 1 che presso i pubblici esercizi e attività artigiane, compresi i distributori automatici, ricadenti all'interno dell'area del percorso della processione, sia vietato (durante il passaggio della processione) somministrare bevande in contenitori di vetro e in lattine e vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine;
- 2 che **le seguenti Ditte commerciali**, aventi occupazioni di suolo pubblico antistanti l'esercizio ricadenti nell'area del percorso, ai sensi di quanto disposto nei relativi atti concessori e/o autorizzativi:
 - 1. Bar pizzeria al Solito Posto in Piazza Trento e Trieste
 - 2. Bar Sigismondo in Piazza Trento e Trieste
 - 3. Nuovo Bar Impero s.n.c. Corso Marrucino 109: pubblico esercizio ad insegna "Bar Impero"

- 4. Bon Bon Cafè s.a.s.. piazza G.B. Vico: pubblico esercizio ad insegna "Bon Bon";
- 5. Bar Italia c.so Marrucino 159: pubblico esercizio ad insegna "Bar Italia";
- 6. Templum Cafè di Rocchio Davide via M. V. Marcello
- 7. Pizzeria Di Ciano via M.V. Marcello: pubblico esercizio ad insegna "Pizzeria Emiliano Di Ciano"
- 8. Ristorante la Grotta del Cavallone L.Go Barbella;
- 9. Bar Nuovo Caffè Teate in Piazza Valignani;
- 10. Bar Venezia in via Arniense;
- 11. Pub La Tintoria in Via Toppi;
- 12. Pub Malto & CO in Via degli Agostiniani;
- 13. Bar Centrale Trivigliana in via Galiani;

AL FINE DI CONSENTIRE LA DOVUTA SICUREZZA E FLUIDITA' DEL TRAFFICO PEDONALE in occasione della Sacra Processione del Venerdì Santo, dalle ore 16,00 alle ore 21,30 del 7 APRILE 2023

RIDUCANO NELL'AREA DI STRETTA PERTINENZA DEL PROPRIO ESERCIZIO LE STRUTTURE A MOVIBILI, RICADENTI SU SUOLO PUBBLICO IN CONCESSIONE, ANTISTANTI IL PROPRIO ESERCIZIO COMMERCIALE;

ADOTTINO, ALTRESÌ, PER TUTTA LA DURATA DEL SACRO EVENTO OGNI OPPORTUNA CAUTELA PER LA LORO MESSA IN SICUREZZA, ivi compresa attenta e continuativa sorveglianza in ordine al loro eventuale proprio e/o improprio utilizzo da parte di spettatori e/o pedoni,

3. la sospensione temporanea di tutte le attività commerciali ricadenti all'interno del percorso durante il passaggio della Processione;

CONFERMA inoltre

il divieto di sosta e vendita per i venditori ambulanti "itineranti" nel perimetro del Centro Storico e lungo il percorso della manifestazione di che trattasi.

AVVISA CHE

fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente al fine della pubblicazione all'Albo Pretorio;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.chieti.it anche a titolo di comunicazione a tutti gli operatori commerciali interessati;

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento a:

- Servizio Polizia Locale, Traffico e Viabilità Sede;
- II Settore Servizio Manifestazioni Sede;
- Questura di Chieti, Piazza Umberto I, Chieti;
- Comando dei Carabinieri di Chieti;

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego FERRARA Sego Ferrore